

STATUTO

A F A G

Associazione Familiari e Amici del Giglio

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Forma Giuridica – Sede – Data di costituzione – Durata

1. E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Familiari e Amici del Giglio Odv**" d'ora in poi riassunta con il nome "Associazione" o "AFAG", con sede a **Porcia in Via delle Risorgive 1**, ai sensi dell'art.12 comma 1 del D. Lgs. 117/17.

2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. L'eventuale successivo cambio di sede dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera f) del D. Lgs. citato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla L. delega per la riforma del Terzo settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successivo D. Lgs. Codice del Terzo settore 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito D. Lgs).

Art. 3

Carattere associativo

1. AFAG è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 117.

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana con un apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1 D. Lgs. 117.

3. L'associazione si ispira ai principi della L. 106/16 art.1 comma 1 e D. Lgs 117/17 art. 12; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative della L.R. n. 23/2012 emanata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sue modifiche e integrazioni

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del D. LGS AFAG è costituita in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati

Art. 4

Finalità

1. AFAG è costituita al fine di esercitare in via esclusiva o principale una o

più attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. citato, ed in particolare:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare l'Associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate con le seguenti azioni:

Attività di supporto e accompagnamento alle persone con fragilità e disabilità anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.

Partecipazione a manifestazioni pubbliche sportive e culturali.

Partecipazione a mercatini locali.

Partecipazione a eventi di promozione culturale e ricreativa sul territorio.

Partecipazione ad eventi informativi e formativi di sensibilizzazione al volontariato e all'inclusione sociale.

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5) a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività ai sensi dell'art. 6 comma 1) del D. Lgs. 117.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8) comma 1) del D. Lgs. 117 ed è formato:

• dalle entrate dell'Associazione che sono costituite come segue:

(a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in

genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali convenzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con le Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 165 30 marzo 200, finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. citato.

(e) da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art.7 comma 2) D. Lgs. Citato.

• dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di dicembre di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8) comma 2) del D. Lgs. citato.

Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto.

Art. 8

Responsabilità, volontari, dipendenti ed assicurazione

1. AFAG risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. AFAG può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività sia soci che non soci; tutti i volontari (soci e non soci) che svolgono la loro attività in modo non occasionale andranno iscritti in un apposito registro.
3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'AFAG soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata come disciplinato al successivo art.10 comma 5. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. Gli aderenti all'associazione, siano essi soci o non soci, che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato D. Lgs. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art 17, comma 1 del citato D. Lgs.
8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
9. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
10. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. Ad AFAG possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. È possibile l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto di iscrizione nel libro degli associati: la deliberazione viene comunicata all'interessato in qualunque forma (anche verbale) e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art.23, comma 1) del citato D. Lgs.. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. All'aspirante rifiutato sono concessi 60 giorni di tempo dalla ricezione del diniego per presentare ricorso all'assemblea.
4. Le procedure di ammissione, tesseramento e mantenimento della qualifica di Socio, nonché la relativa documentazione verranno stabilite e potranno essere modificate dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Tali procedure, pur nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere improntate alla massima semplificazione e trasparenza.
5. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, a far data dall'iscrizione nel libro degli associati, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto fra i quali il diritto di esaminare i libri sociali, presentando una richiesta motivata all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocarli in sede alla data concordata.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. A tal fine, le spese sostenute dagli associati e dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo di Euro 10,00

giornalieri e di Euro 150,00 mensili, e l'Organo di Amministrazione delibera sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (Art. 17, comma 4 del D. Lgs).

Art. 11

Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
 2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (Art. 17, comma 6 del D. Lgs.).
 3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs.
 4. Il comportamento verso gli altri associati, e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
 5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
- Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione motivata di cui al comma precedente all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea in occasione della prima riunione ordinaria. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea (art. 24, comma 1 D. Lgs citato)
- 2) l'organo di amministrazione (art. 26, comma 1 D. Lgs citato)
- 3) la rappresentanza legale dell'ente (Presidente) (art. 26, comma 6 D. Lgs. citato)
- 4) l'organo di controllo (art. 30, comma 2 D. Lgs citato) (organo facoltativo)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese affettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci (anche definiti associati) in carica purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ai sensi dell'art. 24 comma 1) del D. Lgs. citato.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, riportata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500, e di cinque associati in quelle con un numero di associati superiore a 500 ai sensi dell'art. 24 comma 3) del D. Lgs. citato.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. Gli organi dell'Associazione, alla naturale scadenza dell'incarico, resteranno in carica fino alle nuove elezioni che avverranno in occasione dell'approvazione del Bilancio.
5. L'assemblea può essere convocata anche per via elettronica ogni qualvolta

l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione anche per via elettronica dovrà essere recapitata ai soci o affissa presso la sede almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

6. Qualora il numero degli associati dovesse essere pari o superiore a 500 è possibile prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali ai sensi dell'art.24, comma 5) del D. Lgs. citato.

Art. 16

Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr'ore dopo la prima, l'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente o per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti; quella straordinaria a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti anche in seconda convocazione.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti anche in seconda convocazione.
5. Ciascun socio ha diritto a un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, fino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'art. 2373 del Codice civile in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 24, comma 2) del D. Lgs. citato.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea delle associazioni del Terzo settore (art. 25, comma 1 D. Lgs. 117) spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando presente (art. 25, comma 1, lettera b)
- ◆ nominare e revocare dei componenti degli organi sociali e tra questi il Presidente;
- ◆ nominare e revocare, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 25, comma 1, lettera a del D. Lgs.)
- ◆ fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese (art. 17, comma 4 del D. Lgs.)
- ◆ approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (art. 25, comma 1, lettera g del D. Lgs.);
- ◆ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alle sue competenze (art. 25, comma 1, lettera i del D. Lgs.)
- ◆ deliberare su qualsiasi altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (art. 25, comma 1, lettera h del D. Lgs.)
- ◆ deliberare modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 25, comma 1, lettera f del D. Lgs.)
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare sul ricorso verso l'espulsione esercitato dai soci;
- ◆ deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza (art. 25, comma 1, lettera i del D. Lgs.)

Art. 20

Organo di amministrazione - (art. 26 comma 1 D. Lgs. 117)

1. L'organo di amministrazione è composto da minimo 3 (tre) e massimo 9 (nove) membri eletti dall'assemblea degli associati. L'assemblea degli associati stabilirà di volta in volta il numero di Consiglieri da eleggere.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli Enti associati. Si applica l'Art. 2382 del c.c. riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche per via elettronica (e-mail, messaggistica telefonica o sistemi equipollenti), a cura del

presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione (se non eletto dall'assemblea), il vicepresidente, ed il segretario.

7. Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente (Art. 26, comma 6)

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. (Art. 26, comma 7)

3. l'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'organo di amministrazione:

- ° svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ° predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedano, al massimo entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante motivata deliberazione dell'Organo amministrativo stesso, e nei limiti di legge.
- ° cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ° approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ° sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ° delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ° provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica lo stesso numero di anni degli amministratori ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati o aderenti;
 - c) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 24

Organo di controllo (Art. 30, comma 2 D. Lgs 117)

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seg. limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale Euro 110.000,00;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro 220.000,00;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (art. 30, comma 2 del D. Lgs.)
2. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. che recita: "Gli

Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art. 2447-bis e seg. del Codice civile” (art. 30, comma 4 del D. Lgs.)

3. L’organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. citato ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 D. Lgs. citato. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio svolto dai componenti l’organo di controllo.

4. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del Codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2) del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti (Art. 30, comma 5 del D. Lgs.)

Art. 25

Revisore legale dei conti (Art. 31, comma 1 D.Lgs 117)

1. Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le Fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale Euro 1.100.000,00;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro 200.000,00;
- c) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità

2. L’obbligo di cui al comma 1. cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’Art. 10 (Art.31, comma da 1 a 3 del D. Lgs. 117)

Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo (Art. 13 commi da 1 a 7 D. Lgs citato)

1. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs.

2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall’Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico-finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. Il bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (Art. 13, commi 1 e 2 del D. Lgs. 117)

5. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'Art.4 comma 3 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione

6. Gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'Art. 2214 del codice civile.

7. Gli Enti del Terzo settore di cui al Comma 6) devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto ai sensi degli art. 2423 e seg.

8. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4) del presente statuto.

9. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art.8 comma 2 del D. Lgs.)

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto ai sensi dell'art. 25, comma 1. lettera g) del D. Lgs.

Art. 28

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il P.M. (Pubblico Ministero) possono agire ai sensi dell'art. 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, che abbiano più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea: se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art.2408, comma 2) del Codice civile (Art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs.)

Art. 29

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile

Art. 30

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, con Raccomandata a/r o secondo le disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli (Art. 9, comma 1 del D. Lgs.).

Art. 31

Estinzione dell'Ente

1. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione e scioglimento dell'Ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'Ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'Art. 11 e seg. delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro (Art. 49, commi 1 e 2 del D. Lgs.)

Art. 32

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



